

## Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

### **La sentenza**

Segnalo Cassazione 4433/2020.

### **Premessa**

Il tema viene trattato in questa sentenza concerne la nozione di altri documenti ai fini dell'articolo 8 della legge penale tributaria (che menziona esplicitamente "fatture o altri documenti").

### **Lo sviluppo**

La Cassazione circa la tematica indica fornisce i seguenti elementi di interesse:

1. la nozione di "altri documenti" contenuta nell'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 va intesa come riferita a tutti i documenti cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale (in specie è stata così attribuita rilevanza fiscale al documento di trasporto internazionale, CMR o anche alla lettera di vettura internazionale, previsto dalla "Convention de Merchandise par route", perché assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento intracomunitario di merci a fini IVA). In questo vedasi anche Sez. 3, n. 9453 del 11/10/2017, dep. 2018, Samogin, Rv. 272296;
2. Gli "altri documenti" che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, documenti tipici fiscali previsti espressamente dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972. Al riguardo, questa Corte ha già avuto altresì modo di osservare che il criterio di equiparazione degli "altri documenti" alla fattura è stato così individuato nella natura "funzionale" di tali documenti, che, in base a disposizioni tributarie, consente di equipararli alla fattura laddove possano sostituirla,

integrarla, o ampliarne la funzione (così, in motivazione e *amplius*, Sez. 3, n. 9453 cit.);

3. Appare pertanto ben difficilmente contestabile la funzione del documento di transito, tant'è che il ricorrente si è riferito tout court alla richiesta di uscita dagli spazi doganali, omettendo il rilievo in ordine ai documenti ivi allegati (tra i quali il predetto documento sicuramente assolve una funzione cd. tributaria, essendo destinato a provare fatti di rilievo fiscale nei termini che precedono, così integrando le funzioni della stessa fattura).

### **Commento**

La posizione della Cassazione mi pare conforme al dettato normativo che non prevede “sconti” ovvero usando la nozione di altri documenti viene circoscritta solo dalla valenza di questi documenti ai fini tributari. Nel momento in cui il documento falso è un documento che potrebbe essere usato come elemento di prova nei confronti della Amministrazione Finanziaria direi che non esiste alcuno spazio vuoto e deve essere valutato come “compreso” nell’ambito dell’articolo 8 della legge penale tributaria.